



CONTRATTO

Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma - Affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini ed aree verdi presso i siti afferenti all’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei nazionali della città di Roma: il Pantheon, il Museo di Castel Sant’Angelo, il Museo Boncompagni Ludovisi, il Museo Andersen e il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e Museo Manzù, mediante piattaforma telematica di negoziazione

CIG: B7AE711673

Trattativa diretta numero 4/2025

L’anno 2025 (duemilaventicinque) addì 06 (sei) del mese di agosto,

TRA

- Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della Città di Roma, (C.F. 96451390585), rappresentato dal Direttore ad interim Dott. Luca Mercuri, nato ad Ancona, il 19 settembre 1980, Codice Fiscale MRCLCU80P19A271C domiciliato per la carica in Roma Lungotevere Castello n. 50 di seguito “Stazione Appaltante”

E

- il Sig. Daniele Bottini, nato a Roma (Roma) il 11/07/1970, codice fiscale BTTDNL70L11H501F, ed ivi residente in Via del Pigneto n. 103, in qualità di Socio Amministratore della Geoverde di Daniele Bottini & C. S.n.c., con sede legale in VIA MONTECASSIANO, 111 00156 ROMA, C.F./P.IVA 05724971006, n. telefono 3395080252, n. fax 064103699, indirizzo di posta elettronica geoverde2@gmail.com, pecgeoverde@pec.it, ed elettivamente domiciliato per la carica in Via Montecassiano, 111-



Roma, di seguito “Appaltatore”

VISTI

- il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*”;

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”, pubblicato sulla GURI n.274 del 25 novembre 2014, con il quale è stato istituito il Polo Museale del Lazio;

- il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;

- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” pubblicato sulla GURI n. 16 del 21 gennaio 2020, con il quale i Poli Museali regionali sono stati soppressi e istituite al loro posto le Direzioni Regionali Musei, e nello specifico la Direzione dei Musei Statali della Città di Roma;

- il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 22 del 28 gennaio 2020, recante “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante*



organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti

dotati di autonomia speciale”;

- l’art. 6, comma 1, del D. L. 1 Marzo 2021 n. 22, in virtù del quale il Ministero per i beni

e le attività culturali e per il turismo è rinominato Ministero della Cultura;

- il D.M. n. 380 del 27 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23

dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre

disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”, ai sensi del quale art. 1,

co. 1 lett. c) n. 6 è previsto che la voce: “Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo –

Roma” sia sostituita dalla seguente: “Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto

di Borgo – Roma”;

- il D.P.C.M 4 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al

regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della

performance”;

- il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre

2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei

Ministeri», e, in particolare, l’articolo 13;

- il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n.

137, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di

contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura,

nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione», e, in

particolare, l’articolo 10;

- il D.P.C.M 17 ottobre 2023, n. 167, recante “Regolamento recante modifiche al

regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 16”;

- il D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57, recante Regolamento di organizzazione del



Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in particolare l'art. 24, comma 24 lett. b) num. 20) che ha dotato di autonomia speciale *“il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma”*;

il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”*;

il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante *“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;

il decreto di avocazione con delega rep. n. 904 del 23 ottobre 2024, con il quale è stata conferita la delega di funzione dirigenziale di livello non generale del Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma al dott. Luca Mercuri;

il D.D. 354 del 09.05.2025 con il quale è attribuito al Dott. Luca Mercuri, a titolo aggiuntivo e ferme restando le attuali funzioni dirigenziali di livello non generale di direzione del Servizio III – Fruizione e comunicazione del patrimonio culturale della Direzione generale Musei, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim del Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, nell'ambito della Direzione generale Musei, al fine di curarne gli adempimenti necessari per assicurarne la funzionalità e la gestione dell'azione amministrativa ai sensi della normativa vigente, per la durata di un 1 anno e comunque non oltre la data di nomina del dirigente titolare, a decorrere dal 12 maggio 2025;

che l'impegno spesa trova copertura finanziaria nelle risorse dell'Istituto, basandosi sullo schema di bilancio provvisorio approvato con Decreto n. 54 del 05.05.2025;

PREMESSO

Che con determina a contrarre numero 62 del 18 giugno 2025 è stata avviata la procedura di affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini ed aree verdi presso i siti afferenti



all'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo Direzione Musei nazionali della città di Roma:

il Pantheon, il Museo di Castel Sant'Angelo, il Museo Boncompagni Ludovisi, il Museo Andersen e il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e Museo Manzù, mediante piattaforma telematica di negoziazione.

Trattativa diretta numero 4/2025 sulla piattaforma di negoziazione certificata direzionemuseistataliroma.pro-q.it, avente un importo d'appalto pari a € 168.731,13 (euro centosessantottomilasettecentotrentuno/13) comprensivo dell'importo dei servizi, degli oneri per la sicurezza, delle ore in economia non soggette a ribasso ed oltre IVA al 22%, di cui:

€ 115.681,26 (euro centoquindicimilaseicentottantuno/23) **soggetti a ribasso;**

€ 6.940,88 (euro seimilanovecentoquaranta/88) per **oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;**

€ 15.647,06 (euro quindicimilaseicentoquarantasettemila/06) **ore in economia non soggette a ribasso;**

che la Ditta GEOVERDE DI DANIELE BOTTINI & C. S.N.C., proponendo un ribasso pari al 1,0000% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, si aggiudicava quale miglior offerta la gara ad un prezzo complessivo di € 114.524,45 (centoquattordicimilacinquecentoventiquattro/45) oltre € 6.940,88 (euro seimilanovecentoquaranta/88) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.647,06 (euro quindicimilaseicentoquarantasettemila/06) per ore in economia non soggette a ribasso, oltre IVA al 22% ed esclusi oneri fiscali;

che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale attraverso l'utilizzo del sistema FVOE e la verifica del possesso dei requisiti tecnico -organizzativo ed economico - finanziario;

che in data 31 luglio 2025, con Verbale nr. 39, alla presenza del RUP Arch. Valentina



Garramone e del sig. Daniele Bottini in qualità di Socio Amministratore della ditta GEOVERDE DI DANIELE BOTTINI & C. S.N.C., dopo aver riscontrato i luoghi, il computo estimativo, il capitolato e quant'altro si sia reso necessario dichiara di non avere difficoltà e dubbio, di essere perfettamente edotto di tutti gli obblighi e di accettare con il presente atto la formale consegna del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini ed aree verdi presso i siti afferenti all'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo Direzione Musei nazionali della città di Roma: il Pantheon, il Museo di Castel Sant'Angelo, il Museo Boncompagni Ludovisi, il Museo Andersen e il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e Museo Manzù, senza sollevare eccezione alcuna.

Il sig. Daniele Bottini in qualità di Amministratore della Ditta GEOVERDE DI DANIELE BOTTINI & C. S.N.C., dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna del servizio suddetto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

(Oggetto del contratto)

La Stazione appaltante affida alla Ditta aggiudicataria, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 3

(Servizi da eseguire)



Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico sono servizi del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e aree verdi i siti afferenti alla Pantheon e Castel Sant'Angelo Direzione Musei nazionali della città di Roma: il Pantheon, il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo, il Museo Boncompagni Ludovisi, il Museo Andersen e il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali.

Il servizio di manutenzione prevede l'esecuzione delle operazioni di seguito elencate:

1. Taglio, rigenerazione periodica e concimazione di tappeti erbosi;
2. Potatura e sagomatura di siepi, arbusti, cespugli isolati o a macchia, rampicanti;
3. Potatura o sagomatura di alberi, taglio del terzo distale, rimonda del seccume;
4. Abbattimento di alberi e di arbusti infestanti e non, estirpazioni di radici;
5. Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea;
6. Lavorazioni di fresatura delle ceppaie per una profondità di 10 cm;
7. Rimonda del secco e selezione dei polloni sulle ceppaie;
8. Trattamenti fitosanitari di arbusti ed alberi in forma arbustiva;
9. Diserbo manuale, chimico a basso impatto ambientale e meccanico;
10. Irrigazione manuale ed automatica;
11. Asportazione di foglie e riordino della breccia sui viali inghiaati;
12. Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio dei materiali di risulta;
13. Asportazione di foglie dalle superfici esterne da seguirsi a mano e con macchina, con intervento anche sul tetto di copertura;
14. Intervento fitosanitario su siepi sempreverdi, cespugli isolati e alberi di agrumi e di pino;
15. Intervento fitosanitario su esemplari di Pinus pinea;
16. Eliminazione di cespugli a macchia, altezza fino a 1 mt.;



17. Diserbo totale con erbicida registrato e autorizzato per detto impiego, da eseguirsi su vialetti ed aree pavimentate con successiva eradicazione ed asporto della vegetazione una volta seccata;

17. Trasporti e oneri di smaltimento;

18. Manodopera;

Si precisa che per i siti: Museo di Castel Sant'Angelo e Pantheon è prevista la tecnica dell'arrampicata libera (acrobatica), come da computo metrico.

Il tutto come meglio specificato nel computo metrico e nel capitolato speciale e tecnico.

L'appalto viene concesso "con fornitura a corpo, con formulazione dell'offerta economica basata su Valore Economico" e con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dal computo metrico estimativo, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Capitolato Speciale e Tecnico ed il Computo Metrico estimativo attinente servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e aree verdi dei siti afferenti alla Pantheon e Castel Sant'Angelo Direzione Musei nazionali della città di Roma, della loro particolarità e destinazione e di aver giudicato tutti i suddetti elementi di piena soddisfazione e tali da rendere remunerativi i prezzi, patti e condizioni del presente contratto.

Art. 4

(Importo del contratto)

L'importo del contratto ammonta € 114.524,45
(centoquattordicimilacinquecentoventiquattro/45) oltre € 6.940,88 (euro



seimilanovecentoquaranta/88) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.647,06 (euro quindicimilaseicentoquarantasettemila/06) per ore in economia non soggette a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 30.164,73 (euro trentamilacentosessantaquattro/73) per un impegno complessivo per quest'Amministrazione pari ad € 167.277,12 (euro centosessantasettemiladuecentosettantasette/12) ed esclusi oneri fiscali.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi s'intendono sempre compresi ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara e secondo tutti gli allegati alla stessa. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni.

Art. 5

(Durata del Servizio)

La durata dell'affidamento è di sette mesi naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna per l'avvio dell'esecuzione dell'appalto, ovvero dal 1 agosto 2025 al 28 febbraio 2026.

Art. 6

(Determinazione dei corrispettivi)

L'appalto viene concesso "a corpo" sulla base dei prezzi inclusi nel computo metrico estimativo posto a base di gara al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore.

Art. 7

(Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'impresa)

L' "**Impresa**" elegge domicilio nel seguente indirizzo: VIA MONTECASSIAMO 11, Roma. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 8



(Cauzione definitiva a garanzia del contratto)

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato o inesatto adempimento del contratto, la ditta aggiudicataria, ai sensi degli artt. 117 e 106 del D.lgs n. 36/2023 ha presentato una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria: numero 28020078589 del 25/07/2025 rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, per un importo totale di € 6.856,00 (euro seimilaottocentocinquantesi/00) pari al 5,00 % dell'importo del contratto.

La garanzia di cui al presente articolo deve permanere sino alla conclusione dell'appalto e, successivamente, si procederà allo svincolo.

Art. 9

(Responsabilità verso terzi e assicurazione)

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La ditta GEOVERDE DI DANIELE BOTTINI & C. S.N.C. aggiudicataria ha stipulato, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2016, a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile con polizza n. 51980001785 rilasciata in data 27/10/2021 in corso di validità con INTESA SANPAOLO ASSICURA per un massimale di € 1.000.000,00 (dicasi euro unmilione) per la RCO; per un massimale di 2.000.000,00 (dicasi euro duemilioni) per la RCT.

Art. 10

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal



fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 11, comma 5-6, del D.lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 15, del D.lgs. n. 36/2023.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 11

(Oneri a carico dell'appaltatore)

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora l'appaltatore contravvenga anche ad uno solo degli obblighi suindicati, la Pantheon e Castel Sant'Angelo Direzione Musei nazionali della città di Roma potrà procedere alla



risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo del servizio. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il nominativo del responsabile dell'appaltatore per la commessa, come previsto dall'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere comunicato alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 13

(Invariabilità del corrispettivo)

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Esecutiva richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dalla stessa stazione appaltante.



Le varianti al contratto dovranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla Stazione Appaltante da cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, al netto del ribasso offerto in sede di formulazione di offerta economica, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023.

Si applica la revisione dei prezzi ai sensi del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25.

In tema di modifiche nonché di varianti del presente contratto trova applicazione l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14

(Osservanza di leggi e di norme)

Sono parti integrante e sostanziali del contratto e si intendono esplicitamente richiamati benché non allegati:

1. il Capitolato speciale e tecnico d'appalto;
2. il Computo Metrico Estimativo;
3. il DUVRI;
4. l'Elenco dei prezzi;
5. l'Offerta economica;
6. il D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti;
7. il codice civile;
8. tutte le leggi vigenti in materia.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte della ditta aggiudicataria contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché della vigente normativa antimafia.



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 15

(Subappalto)

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'operatore economico dovrà dichiarare di volersi avvalere del subappalto in sede di presentazione dell'offerta e mediante il modello A) DGUE compilando la parte II del modello DGUE. L'aggiudicatario, che avrà richiesto di avvalersi del subappalto, dovrà richiedere alla Pantheon e Castel Sant'Angelo Direzione Musei nazionali della città di



Roma, successivamente all'aggiudicazione, l'autorizzazione al subappalto, allegando la seguente documentazione: copia autentica del contratto di subappalto, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui agli articolo 94 ss del D.lgs. 36/2023, dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non è consentito il subappalto a cascata, considerato il particolare interesse storico-artistico-culturale dei luoghi e, considerata la tutela dei beni oggetto della procedura de quo.

E' vietato cedere o subappaltare le prestazioni, anche nei limiti consentiti dalla legislazione in vigore, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione.

Il subappalto è ammesso previa verifica dell'esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all'appaltatore e previa espressa preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione a condizione che l'appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, le parti di opere che intende subappaltare.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun Stato Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Art. 16

(Avvalimento)

In relazione all'avvalimento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

Il concorrente può avvalersi, ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023, di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari



per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliario deve: possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del



contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 17

(Modificazioni dell'operatore economico)

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La Ditta aggiudicataria, in vigenza di contratto, ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione le eventuali variazioni della propria composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato.

Art. 18

(Clausola risolutiva espressa)



Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010.

Trova applicazione, altresì, quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale e Tecnico di Appalto che si riporta integralmente.

“Fermo restando il rispetto dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si avvale del diritto di risolvere il contratto ove:

- sia iniziata un'azione penale nei confronti di un dipendente dell'impresa per fatti compiuti a danno della Stazione appaltante;*
- vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, dell'aggiudicatario;*
- vi sia la sospensione del servizio per tre giorni lavorativi consecutivi anche in solo uno degli edifici di cui all'art. 1 del presente capitolato;*
- l'esecuzione del servizio sia incompleta, imperfetta o tardiva ed abbia dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di cinque penalità di cui all'art. 16 del presente capitolato;*
- intervenga cessione anche parziale del contratto;*
- vengano meno i requisiti di onorabilità e moralità professionale in capo all'appaltatore;*
- intervenga la cancellazione o sospensione dell'impresa dal registro delle imprese.*

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera raccomandata o a mezzo PEC, l'Amministrazione ne dichiara la risoluzione.

L'appaltatore non può avvalersi della presente clausola risolutiva, né è prevista alcuna facoltà per l'appaltatore di recedere o di risolvere il contratto.

Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La risoluzione del contratto produce l'immediata impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.



Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione procederà ad affidare il contratto, per il periodo residuo fino alla sua scadenza, all'impresa che segue in graduatoria alle condizioni offerte dall'appaltatore ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

I maggiori costi dovuti all'affidamento del servizio ad altra impresa saranno posti a carico dell'appaltatore.

Resta fermo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti per i fatti che hanno causato la risoluzione contrattuale, anche mediante escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 22 del presente Capitolato speciale d'appalto".

Art. 19

(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Art. 20

(Pagamenti)

I pagamenti saranno effettuati mensilmente e posticipatamente, a fronte di presentazione di regolare fattura. La liquidazione delle fatture sarà sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti e/o siano sollevate contestazioni all'impresa appaltatrice sulla regolarità delle prestazioni effettuate. Per tali sospensioni l'Impresa non potrà opporre eccezioni né pretendere risarcimento alcuno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge n. 82 del 25 gennaio 1994 e successive



modificazioni ed integrazioni, il pagamento delle prestazioni dovute è inoltre subordinato all'esibizione, da parte dell'appaltatore, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Alla fattura dovrà essere, altresì, allegato il piano del lavoro svolto durante il mese di riferimento (detto piano dovrà corrispondere alle prestazioni minime richieste con l'allegato "1" al presente capitolato).

Il pagamento delle fatture, relative alle somme in economie non soggette a ribasso sono a consuntivo mensile posticipato ed ogni somma da fatturare verrà liquidata previo accettazione preventivo.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge: in dettaglio si applicherà l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) introdotta dall'art. 1, c. 629 della legge 190/2014 (L. stabilità 2015). Pertanto le fatture riporteranno la dicitura: "L' I.V.A. sarà versata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972 (Split payment)".

La Direzione dei Musei statali della Città di Roma effettuerà il pagamento delle fatture previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del lavoro prestato.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 21

(Modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto)



I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno pagati mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato intestato alla Ditta GEOVERDE DI DANIELE BOTTINI & C. S.N.C. con sede legale in Via Montecassiano, 111 – 00156 Roma; Banca: Banca IntesaSanpaolo - Filiale di Roma - Agenzia 06812, IBAN IT63L03069 05106 615251258136.

Le fatture elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant'Angelo Direzione Musei nazionali della città di Roma Museo, Lungotevere Castello n. 50, 00193 Roma, C.F. 96451390585, codice univoco NBL55Q.

Art. 22

(Penali)

Le attività previste dal Capitolato speciale d'appalto devono essere eseguite entro i termini previsti.

In caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. Tale penale verrà dedotta dall'importo del conto finale.

La predetta penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio del servizio e nella ripresa degli stessi seguente un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto.

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 17 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 23

(Controversie)

In caso di controversie il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma, con esclusione di ogni foro alternativo e/o concorrente.

Art. 24



(Controlli della Stazione Appaltante)

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come proprio rappresentante, il Direttore dell'Esecuzione - Sig.ra Laura Petriglia, in virtù di nomina prot. 2634 del 17/07/2025 -, addetto al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale, il quale opererà secondo le funzioni previste nelle norme dell'ordinamento, e in particolare del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., e secondo le regole di buona fede e correttezza;

Responsabile del Procedimento: Arch. Valentina Garramone.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escluderanno la responsabilità dell'impresa per vizi, difetti e difformità dei servizi.

Tali controlli e verifiche non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo all'impresa, né alcuna preclusione in capo alla "Stazione Appaltante".

Art. 25

(Interpretazione clausole contrattuali)

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.

In caso di contrasto sulle espressioni letterali, ciò dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei Lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

Art. 26

(Spese di registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n. 131/1986.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto. L'imposta di bollo di cui al presente contratto resa ex art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 ed All. I.4 del Codice è pari ad € 40 da versarsi in modalità telematiche.



Redatto in triplice copia, letto, accettato e sottoscritto dalle parti.

Per il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma

Il Direttore *ad interim*

Dott. Luca Mercuri

Per la Geoverde di Daniele Bottini & C. S.n.c

Il socio amministratore

Sig. Daniele Bottini

L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13); 14); 15); 16); 17); 18); 19); 20); 21); 22); 23); 24); 25); 26)

Per la Geoverde di Daniele Bottini & C. S.n.c

Il socio amministratore

Sig. Daniele Bottini